SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1962

(171ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifiche concernenti la riversibilità delle pensioni della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » **(421)** (*D'iniziativa dei senatori Fiore ed altri*); « Modificazione dell'articolo 27, lettera *b*), della legge 24 maggio 1952, n. 610, recante miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi » **(1938)** (*Di iniziativa del senatore Marazzita*); « Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » **(2048)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)** (1):

PRESIDENTE *Pag.* 3174, 3175, 3176, 3178, 3179, 3180, 3181
BERGAMASCO 3175, 3180, 3181
BERTOLI 3175, 3177, 3178, 3179
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3175, 3177, 3179, 3180, 3181
CENINI . . . . . *Pag.* 3180
FIORE 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181
FORTUNATI . . . 3174, 3177, 3179, 3180, 3181
GALLOTTI BALBONI Luisa 3178
PARRI 3178, 3179
PIOLA 3174, 3175, 3178, 3179
RUGGERI 3180, 3181
VALMARANA, *relatore* . 3177, 3178, 3179, 3180

« Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni » **(2117)** (*D'iniziativa dei deputati Limoni ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3182, 3185
BERTOLI 3184
CENINI 3184, 3185
DE LUCA, *relatore* 3182, 3184, 3185
FORTUNATI 3184
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3185
PIOLA 3184, 3185

(1) I disegni di legge nn. 421 e 1938 sono stati assorbiti da quello n. 2048.

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituito dal senatore Ronza.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Fiore.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro Bovetti.

C E N I N I, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Modifiche concernenti la riversibilità delle pensioni della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali » (421) e del disegno di legge d'iniziativa del senatore Marazzita: « Modificazione dell'articolo 27, lettera *b*), della legge 24 maggio 1952, n. 610, recante miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi » (1938); seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (2048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Modifiche concernenti la riversibilità delle pensioni della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali »; del disegno di legge d'iniziativa del senatore Marazzita: « Modificazione dell'articolo 27, lettera *b*), della legge 24 maggio 1952, n. 610, recante miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi »; e del disegno di legge: « Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dobbiamo questa mattina chiudere la discussione completando l'esame degli articoli 7, 8 e 13 del disegno di legge n. 2048, rimasti in sospeso per le richieste di informazioni che erano state rivolte al Sottosegretario di Stato per il tesoro.

P I O L A. A proposito delle osservazioni che avevo ieri fatto sull'articolo 7 dichiaro di ritirarle perchè la riversibilità della pensione, per quanto concerne i figli naturali, ha la sua regolamentazione in una norma di cui non avevo il ricordo e cioè nell'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

F I O R E. Il senatore Piola può benissimo ritirare il suo emendamento, perchè dice che i figli naturali sono contemplati nella legge n. 379: questo è vero, però la decorrenza della legge va dal 1° gennaio 1954, mentre qui il disegno di legge governativo stabilisce la decorrenza dal 1° gennaio 1950. Ora tra la prima decorrenza e la decorrenza proposta nel presente provvedimento ci sarebbe uno scarto di quattro anni.

F O R T U N A T I. Mi pare che la questione verteva sul trattamento dei figli legittimi e di quelli naturali.

P R E S I D E N T E. L'emendamento sulla decorrenza riguarda l'articolo 8.

F I O R E. Faccio osservare che, mantenendo le cose come stanno, i figli naturali avranno diritto alla pensione, ma per gli aventi diritto che siano andati in pensione dopo il 1° gennaio 1954.

(1) I disegni di legge nn. 421 e 1938 sono stati assorbiti da quello n. 2048.

B E R G A M A S C O . Basta aggiungere: « fermo il disposto dell'articolo 40 della legge n. 379 ».

P R E S I D E N T E . Una volta che si aggiunga all'articolo 7 la precisazione riguardante i figli naturali, evidentemente all'articolo 8, là dove è detto che la pensione di riversibilità spetta agli aventi diritto a norma del precedente articolo, eccetera, che è il 7, non occorre modificare nulla.

F I O R E . Però l'articolo dà il diritto ai figli naturali per gli aventi causa che sono andati in pensione posteriormente al 1° gennaio 1950, mentre il mio emendamento estende la norma a tutti i casi di morte o di collocamento a riposo verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1958.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* La questione sollevata dall'emendamento Fiore all'articolo 8 è più grossa; ora si tratta di vedere se questa legge deve tornare alla Camera o no.

B E R T O L I . Deve andare alla Camera in ogni caso, poichè nella seduta di ieri noi abbiamo convenuto di modificare l'articolo 7.

P I O L A . Il disegno di legge in esame abroga qualche norma? Il testo della legge non lo dice: quindi bisogna ricorrere ai princìpi generali, nel senso cioè che vengono abrogate quelle norme che sono contrastate e restano in piedi le altre.

Bisogna, pertanto, per consentire la chiara interpretazione di questo provvedimento, ricordare quelle norme che restano in piedi e quelle che vengono ad essere modificate. Qui si tratta di una legge autonoma nel cui titolo si parla di modifiche e non si sa che cosa si modifichi; dà delle nuove norme, alcune delle quali consentono la permanenza di altre di leggi precedenti, ed altre ancora non la consentono perchè sono in contrasto con quelle. Ecco la situazione legislativa tutt'altro che chiara nel testo di legge all'esame.

P R E S I D E N T E . Quando hanno formulato l'articolo 7 non hanno parlato dei figli naturali forse perchè hanno ritenuto che la materia era già regolata da una legge. Sarà il caso di modificare successivamente quella legge.

F I O R E . Ma occorre spostare la data ...

P R E S I D E N T E . Se si vuol modificare, bisogna introdurre i figli naturali e modificare la data di decorrenza, visto che si deve rimandare il disegno di legge alla Camera.

P I O L A . Naturalmente la data è quella stabilita dalla legge 11 aprile 1955, n. 379. Se noi manteniamo l'articolo 8 così come è nasce qualche dubbio. In esso, infatti, è detto che la pensione di riversibilità spetta agli aventi diritto a norma del precedente articolo, eccetera; ora nel precedente articolo 7 c'è l'equiparazione dei figli legittimi ai figli adottivi e agli affiliati in certi determinati casi, ma non c'è quella dei figli naturali. Per ciò l'articolo 8 non si può applicare ai figli naturali. Bisogna dunque — se resta così come è — modificare l'articolo 40 o introdurre nell'articolo 7 i figli naturali come ieri si era detto, di modo che si possa applicare la norma che li riguarda.

P R E S I D E N T E . Apportiamo l'emendamento, salvo il maggiore carico che questa disposizione comporta.

P I O L A . Poichè i figli naturali sono parecchi, sul maggior onere deve rispondere il Ministero del tesoro.

B E R T O L I . Non sono migliaia ...

P I O L A . Se il Ministero del tesoro l'accetta, nessuna difficoltà da parte nostra di inserire la modifica.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Si deve trattare sempre di figli naturali legalmente riconosciuti.

F I O R E . La decorrenza bisogna metterla all'articolo 8.

P R E S I D E N T E . Il senatore Piola propone che l'emendamento sui figli naturali venga inserito all'articolo 7, alla quarta riga: dopo le parole: « Istituti di previdenza, » aggiungere le seguenti: « i figli naturali riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

Art. 7.

Sono equiparati ai figli legittimi, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, i figli naturali riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio, gli affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto al trattamento stesso ed i figli adottivi, sempre che il decreto di affiliazione o di adozione sia anteriore alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto.

Per i casi di morte a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge dell'iscritto o del pensionato delle Casse pensioni indicate nel comma precedente, alla vedova non avente diritto a pensione per sentenza, passata in giudicato, di separazione, per sua colpa, è corrisposto, ove sussista lo stato di bisogno, un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta. Qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non può superare la differenza tra l'importo della pensione di riversibilità che sarebbe spettato alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Qualora non sopravvivano, nei casi di morte previsti dal comma precedente, nè il coniuge, nè figli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il trattamento stesso spetta, nella identica misura stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre, qualora abbiano una età superiore ad anni 60 oppure siano inabili al lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. In mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi gli adottanti; in mancanza di questi i genitori naturali; in mancanza anche di questi, gli affilianti.

Il trattamento di quiescenza spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'iscritto e nullatenenti.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

All'articolo 8, quindi, non c'è che l'emendamento proposto dal senatore Fiore e concernente la decorrenza e la sostituzione della parola « posteriormente » in « anteriormente »; la data viene mutata da « 1° gennaio 1950 » in « 1° gennaio 1958 ».

F I O R E . Il mio emendamento, come ho già detto, si rifà alla legge per le pensioni degli statali 15 febbraio 1958, n. 46, che è stata da noi discussa e votata in questa Commissione. Il trattamento stabilito dall'articolo 17 di detta legge — il quale dice: « La pensione di riversibilità spetta a norma dei precedenti articoli anche se il pensionato sia deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge » — dovrebbe costituire la base per quello che chiedono i pensionati degli Istituti di previdenza. Mi pare non pertinente l'osservazione che fanno gli Uffici ministeriali, i quali dicono che lo Stato ha potuto dare quei miglioramenti, mentre per questi non vi sono i soldi. Si parla di un onere di 20 miliardi. L'ammontare per gli statali era di 4 miliardi e mezzo ed il Governo accettò la spesa; per gli Enti locali il numero è minore e quindi minore è anche l'onere. Mi pare che non si possa fare un trattamento diverso, tenendo presenti anche le condizioni patrimoniali degli Istituti di previdenza, che tutti conoscono.

V A L M A R A N A , *relatore.* Il testo dell'emendamento alla Camera è stato proposto dall'onorevole Albertini; ma il testo dell'articolo 8 è stato votato così come è all'unanimità.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Per me la questione maggiore e che mi impressiona di più, è quella finanziaria: secondo il calcolo degli Uffici l'onere si può commisurare in 20 miliardi con la decorrenza dal 1° gennaio 1950.

F I O R E . Per gli statali nella legge n. 46 non c'è alcuna decorrenza; nè, ripeto, posso ammettere che nel caso degli Istituti di previdenza dipendenti dal Ministero del tesoro possa esservi un motivo di onere finanziario, in quanto l'incidenza per gli statali, che indubbiamente sono in numero di gran lunga maggiore, fu calcolata in 4 miliardi e mezzo di lire; non capisco perciò come sia possibile affermare che per i dipendenti dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro l'onere sia addirittura di 20 miliardi.

F O R T U N A T I . Secondo me, è stato calcolato non già l'onere annuo ma tutto il carico complessivo fino a che decadranno i diritti che si vengono a stabilire.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sì, la cifra indicata costituisce il carico complessivo del bilancio tecnico.

B E R T O L I . È evidente allora che si tratta di una cifra che non può preoccupare, e che era stata fornita solo per impressionare la Commissione.

F I O R E . Dobbiamo provvedere subito a correggere le norme errate, perchè il sistema di rimandare le modifiche ritenute opportune e necessarie a un successivo disegno di legge non è soddisfacente. Ricordo infatti, in particolare, che il metodo fu adottato in occasione della legge n. 379 dell'aprile del 1955: ebbene, abbiamo dovuto aspettare oltre 4 anni, chè siamo arrivati al dicembre del 1959 quando fu varata la legge n. 1077.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* La mia preocupazione è che il disegno di legge ritorni alla Camera dei deputati modificato in un punto che in quella sede fu già oggetto di una proposta di emendamento, proposta sulla quale si ebbe una prolungata e dettagliata discussione e che infine fu respinta all'unanimità.

B E R T O L I . Ho l'impressione, senza con ciò voler mancare di rispetto ai colleghi della Camera dei deputati, che l'altro ramo del Parlamento sia rimasto impressionato dalla cifra di 20 miliardi, evidentemente considerata non già come bilancio tecnico bensì d'esercizio. E saremmo rimasti impressionati anche noi se si fosse trattato effettivamente del carico d'esercizio, ma poichè i 20 miliardi riguardano il bilancio tecnico, non possiamo non considerarli una somma perfettamente sopportabile. Può quindi darsi che la perplessità della Camera dei deputati sia stata determinata dall'equivoco sorto fra bilancio tecnico e bilancio d'esercizio in ordine all'onere di 20 miliardi.

F O R T U N A T I . Non vi è dubbio che si è verificata l'ipotesi formulata dal senatore Bertoli.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo può al momento soltanto impegnarsi a studiare l'emendamento proposto dal senatore Fiore e a farne eventualmente oggetto di un provvedimento legislativo.

B E R T O L I . Parlo sempre con la massima cordialità anche con i rappresentanti del Governo: perchè dovremmo rimandare l'adozione di un provvedimento, che può invece essere incluso tra le norme del disegno di legge in discussione, soltanto perchè il Governo non è preparato a fornire alla Commissione i dati esatti richiesti? Il rappresentante del Governo deve dirci con chiarezza cosa significhino i 20 miliardi citati: dopo di che la Commissione potrà decidere

senza rimandare a chissà quando la definizione di un problema tanto semplice. Secondo me i 20 miliardi di onere concernono il bilancio tecnico, ed allora dico che noi non abbiamo alcuna preoccupazione di caricare 20 miliardi sul bilancio tecnico: e ritengo che si tratti di una persuasione condivisa da tutti.

P A R R I . Effettivamente non costituiscono gran cosa 20 miliardi a carico del bilancio tecnico.

V A L M A R A N A , *relatore*. L'articolo in discussione è stato proposto e approvato dalla vostra parte politica alla Camera dei deputati.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A . Non ci interessa.

P A R R I . Qui siamo noi a votare.

B E R T O L I . Un carico di 20 miliardi sul bilancio tecnico non poteva e non può preoccupare la mia parte politica.

P I O L A . Io non credo si siano sbagliati i nostri colleghi della Camera dei deputati, perchè se anche fosse vero che la cifra di 20 miliardi di lire si riferisce al bilancio tecnico, è evidente che l'onere annuo sarà per lo meno di un miliardo e più. Il Ministero del tesoro ha già accolto un emendamento di una certa entità, quello riguardante i figli naturali. Adesso lo si vorrebbe indurre ad accettarne un altro, ma è chiaro che a forza di piccoli grani si forma un sacco di grano; ed invece quando si maneggiano i miliardi occorre andare cauti. È senz'altro questa la ragione per cui i deputati — che non posso immaginare tanto ciechi e sordi — dopo aver esaminato e discusso un emendamento tipo quello del senatore Fiore, lo hanno respinto, varando il testo dell'articolo oggi al nostro esame. Non è che noi si sia legati a quello che ha fatto la Camera dei deputati, perchè siamo autonomi e liberi di adottare le deliberazioni che più riteniamo opportune; tuttavia dire che l'altro ramo del Parlamento si è sbagliato e che quindi non si deve tener conto di ciò che là si è fatto mi sembra oltre tutto un argomento poco simpatico. Guardiamo obiettivamente i dati di fatto: aggiungi di qua, aggiungi di là si entra nell'ordine dei miliardi ed allora, prima di far ciò, sarà bene essere un po' pensosi delle conseguenze. Ecco il motivo per cui — io penso — la Camera ha ritenuto di non allargare troppo le maglie; e dello stesso avviso, secondo me, dovrebbe dimostrarsi la nostra Commissione.

B E R T O L I . Sono di solito molto sensibile alle argomentazioni del senatore Piola, il quale è sempre acuto, profondo, concreto; ma in questo caso egli non mi convince affatto. Abbiamo appreso ieri da un rappresentante della maggioranza, competente perchè è stato anche Sottosegretario di Stato in quel settore, che annualmente i tre quinti, ossia più della metà, dei contributi vanno a riserva. È già allo studio il problema delle riserve, che raggiungono cifre da mettere spavento, dell'ordine dei 600-700 miliardi. Non abbiamo perciò alcuna preoccupazione di caricare un miliardo o anche più sul bilancio d'esercizio, appunto perchè sappiamo che vi sono larghissimi margini di disponibilità. Proprio per questo motivo ieri, all'inizio della discussione, ho avanzato la richiesta di disporre di tutti i dati riguardanti sia il bilancio tecnico che quello d'esercizio. E sono certo che se tali dati ci fossero stati forniti non avremmo esitato ad accogliere l'emendamento proposto, in quanto esso comporta un onere agevolmente sopportabile data la situazione attuale degli Istituti di previdenza.

P R E S I D E N T E . È fuori discussione che debbono essere tenute presenti le esigenze del personale, tuttavia una data di decorrenza dei provvedimenti ci vuole.

F I O R E . Per gli statali non esiste.

P R E S I D E N T E . Per gli statali è diverso, in quanto sappiamo quanti sono

e, quindi, qual'è l'onere. Nel caso in esame, invece, si parla anche di figli naturali.

F I O R E . Anche nel provvedimento riguardante gli statali esiste la norma riguardante i figli naturali. In sostanza non si è fatto altro che trasfondere nel disegno di legge in esame le norme riguardanti gli statali, salvo appunto le differenze che abbiamo messo in evidenza.

V A L M A R A N A , *relatore*. Gli statali vengono intromessi quando fa comodo; all'articolo 13, invece, per esempio, non se ne fa per nulla cenno.

P R E S I D E N T E . Si tratta di andare molto indietro nel tempo!

F O R T U N A T I . Cerchiamo di seguire allora la via di mezzo, in attesa di conoscere i dati del bilancio tecnico e di quello d'esercizio, i quali stanno diventando un autentico mistero. Tra la proposta di stabilire la decorrenza dal 1° gennaio 1950 e quella di non fissare alcuna data, possiamo propendere per un limite di 10 anni, cosicchè da 20 miliardi l'onere scenderebbe a 10-12 miliardi e quindi, annualmente, a 600 milioni. Propongo perciò la data del 1° gennaio 1940.

P R E S I D E N T E . Vi prego di essere prudenti nel calcolare gli oneri, che solo gli uffici possono determinare con precisione.

F O R T U N A T I . Ma io mi sono riferito ai dati fornitici dall'onorevole Sottosegretario, che ha calcolato 20 miliardi di onere sulla base di un periodo di 20 anni.

B E R T O L I . No, si tratta di un bilancio attuariale senza limite nel passato e nel futuro: pertanto l'onere è sì di 20 miliardi, ma in tutta la sua massima ampiezza.

P R E S I D E N T E . Quali componenti la Commissione finanze e tesoro dobbiamo essere pensosi circa le conseguenze dell'introduzione di una spesa di cui non si conoscono nè i limiti di tempo nè la consistenza.

P A R R I . Se riconosciamo che l'emendamento proposto risolve una fondamentale questione di giustizia e abbiamo la sicurezza che esiste la copertura non vedo perchè non dovremmo approvarlo.

P R E S I D E N T E . Ma allora la miglior soluzione è di togliere ogni limite anche passato, perchè non è giusto escludere delle persone dalle provvidenze riservate ad altre. È dunque preferibile usare la medesima terminologia dell'articolo 17 del provvedimento riguardante gli statali, ossia: « La pensione di riversibilità spetta agli aventi diritto a norma dei precedenti articoli, anche se il pensionato sia deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge ». È preferibile agire così, perchè dobbiamo tener conto dell'esigenza di emanare norme giuste e opportune.

P A R R I . Sono d'accordo.

P I O L A . L'onorevole Presidente non si preoccupa dell'onere di esercizio, qualunque esso possa essere: io in verità sono molto perplesso.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In linea presuntiva, mancando ulteriori dati, l'accettazione dell'emendamento proposto dovrebbe comportare un onere annuo intorno al miliardo di lire.

P I O L A . Quello proposto dal Presidente non può che comportarne uno maggiore.

B E R T O L I . L'aumento delle riserve è annualmente di oltre 50-60 miliardi: immagino che il senatore Piola non abbia dimenticato le parole del suo collega Mott.

P R E S I D E N T E . Rimane però inteso che, in tema di decorrenza di pensione, non esistono arretrati.

F I O R E . Nemmeno per gli statali esiste una tale possibilità.

F O R T U N A T I . Arretrati mai.

C E N I N I . D'altro canto lo stesso provvedimento lo stabilisce, e proprio all'articolo 8, prima parte dell'ultimo comma, allorchè recita: « Tali benefici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

V A L M A R A N A , *relatore*. Dichiaro di astenermi dal votare l'emendamento in questione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Fiore, sostitutivo, nel primo e nel secondo comma dell'articolo 8, delle parole: « posteriormente al 1° gennaio 1950 » con le altre: « anteriormente al 1° gennaio 1958 ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 8, quale risulta dopo l'emendamento testè approvato:

Art. 8.

La pensione di riversibilità spetta agli aventi diritto a norma del precedente articolo anche nei casi di morte o di collocamento a riposo avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1958.

Coloro che, anteriormente al 1° gennaio 1958, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto a domanda ai nuovi benefici concessi dalla presente legge.

Tali benefici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge se la domanda è presentata entro un anno e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

L'ultimo articolo la cui votazione è rimasta in sospeso è il 13, in ordine al quale è stata presentata la proposta di soppressione.

F I O R E . A mio avviso la sanzione dovrebbe consistere solamente nella perdita dei ratei della pensione.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ci si potrebbe limitare alla soppressione delle parole « a pena di decadenza », evitando così di dare una interpretazione giuridica stante la disparità giurisdizionale delle sentenze sulla prescrivibilità del diritto alla pensione.

F I O R E . Occorre tener presente la tecnica del diritto alla pensione, il quale si afferma senza necessità di presentazione di domanda da parte dell'interessato, ma automaticamente: 3 mesi prima che il dipendente dagli enti locali raggiunga i limiti di età, gli uffici preposti preparano tutta la pratica di pensione, che inviano quindi all'Istituto di previdenza.

F O R T U N A T I . Secondo me occorre stabilire una sanzione che prescriva i ratei della pensione.

R U G G E R I . Anch'io sono del medesimo avviso e ritengo che la norma potrebbe essere sancita in un apposito comma.

F O R T U N A T I . Occorre ridurre il termine di 10 anni e stabilire che, se non viene presentata la domanda, l'interessato perde il diritto ai ratei corrispondenti: così tutti sono stimolati a presentare l'istanza.

B E R G A M A S C O . D'accordo.

F I O R E . Ripeto, non c'è presentazione di domanda. Per gli statali, ad esempio, esiste la norma che se per 2 anni gli interessati non riscuotono i ratei della pensione essi vengono incamerati dallo Stato; limitatamente a quei 2 anni, si capisce. Ma una norma riguardante la domanda non c'è, perchè di fatto non vi è presentazione di domanda, il diritto scatta automaticamente.

F O R T U N A T I . Dal punto di vista formale esiste la presentazione della domanda, ossia l'interessato viene convocato presso l'ufficio e gli viene fatto firmare un foglio che costituisce appunto la richiesta di collocamento a riposo. Dal punto di vista giuridico, poi, esiste un'istanza non di collocamento a riposo ma di istanza perchè tutto l'*iter* abbia luogo.

B E R G A M A S C O . Comunque, per la riversibilità, la domanda va in ogni caso presentata.

F I O R E . In quel caso sì.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 13 sono state fatte alcune osservazioni sulla data della cessazione del servizio e sulla relativa presentazione della domanda per ottenere la pensione.

Come prima proposta direi che si potrebbe togliere alla sesta riga del primo comma dell'articolo 13 le parole « a pena di decadenza ».

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma si dovrebbe aggiungere: « La domanda presentata oltre il termine suddetto fa decorrere il trattamento di quiescenza soltanto dalla presentazione della domanda ».

P R E S I D E N T E . Il Sottosegretario Bovetti mi dà in visione una sentenza della Corte dei conti che viene incontro anche al nostro modo di vedere, in quanto dice che la prescrizione dell'azione diretta al riconoscimento del diritto a pensione va distinta dalla decorrenza del diritto alla liquidazione degli arretrati per coloro che ritardano a presentare la domanda di pensione.

Si propone quindi dopo il secondo comma di aggiungerne un altro così formulato:

« Se le domande di cui ai precedenti commi vengono presentate oltre i termini nei commi stessi indicati, il trattamento di quiescenza decorre soltanto dalla data di presentazione della domanda ».

R U G G E R I . Faccio rilevare che anche nel secondo comma si dovrà togliere le parole « a pena di decadenza ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la soppressione, nell'articolo 13, tanto nel primo, quanto nel secondo comma, delle parole « a pena di decadenza ».

(*È approvata*).

Metto ora ai voti l'aggiunta, dopo il secondo comma, del seguente: « Se le domande di cui ai precedenti commi vengono presentate oltre i termini nei commi stessi indicati, il trattamento di quiescenza decorre soltanto dalla data di presentazione della domanda ».

(*È approvata*).

Do ora lettura dell'articolo 13, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

Art. 13.

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la domanda deve essere presentata dall'iscritto non oltre il compimento del sessantottesimo anno di età, oppure non oltre dieci anni dalla data di cessazione dal servizio qualora tale termine sia più favorevole, ovvero, nel caso di premorienza, deve essere presentata dagli eredi entro cinque anni dalla data di morte dell'iscritto.

Per i casi di morte di iscritto o di titolare di pensione diretta a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità delle Casse pensioni indicate al comma precedente, la domanda deve essere presentata entro il decennio dalla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta.

Se le domande di cui ai precedenti commi vengono presentate oltre i termini nei commi stessi indicati, il trattamento di quiescenza decorre soltanto dalla data di presentazione della domanda.

Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione della domanda di pensione di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilità.

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

A seguito di questa approvazione, risultano assorbiti i disegni di legge nn. 421 e 1938, che saranno, pertanto, cancellati dall'ordine del giorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Limoni ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, numero 383, e successive modificazioni, e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni » (2117) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Limoni, Perdonà, Prearo, Baldelli, Casati, Canestrari, Dal Falco, Buzzi e Breganze: « Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le deliberazioni dei Comuni concernenti l'applicazione degli aumenti delle aliquote massime legali dei tributi comunali, previsti dagli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, diventano esecutive, agli effetti della riscossione, con l'autorizzazione della Commissione centrale per la finanza locale, delle Giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti organi delle Regioni a statuto speciale.

L'articolo 21 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni si applica alle deliberazioni previste nel precedente comma, concernenti l'aumento delle aliquote massime legali delle imposte comunali di consumo.

La presente legge costituisce interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Non si fa luogo a restituzione di somme già pagate in base a deliberazioni per le quali sia comunque intervenuta l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.

D E L U C A , *relatore*. Comincio col ricordare alla Commissione il contenuto dell'articolo 21 del testo unico per la finanza locale: questo articolo stabilisce che le tariffe e i regolamenti delle imposte sono deliberati dal Consiglio comunale e diventano esecutori dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Non di meno — è precisato — i Consigli comunali possono ordinare in base al disposto dell'articolo 214 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, sostituito dall'articolo 62 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839) che la deliberazione delle imposte abbia immediata applicazione, in pendenza dell'approvazione dell'autorità di tutela, purchè le somme riscosse in questo intervallo rimangano a disposizione per essere restituite agli aventi diritto, qualora venga a mancare l'accennata approvazione.

Questa è una delle norme ricordate nel presente disegno di legge. Poi ce n'è un'altra: quella dell'articolo 95 del suddetto testo unico, che stabilisce la tariffa massima delle imposte di consumo per tutti i Comuni. In caso di accertate necessità, i Comuni possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare le massime aliquote legali per tutti o parte dei generi, fino al limite del 50 per cento. Per i vini tale limite è del 25 per cento.

Quando l'aumento eccede il limite del 50 per cento è necessaria l'autorizzazione. Pertanto ricordo alla Commissione il contenuto dell'articolo 306 della legge comunale e provinciale (regio decreto 3 marzo 1934, n. 383): Le deliberazioni del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie debbono essere pubblicate eccetera.

Qualsiasi contribuente può reclamare, eccetera. Le autorizzazioni a sovrimposte alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al 3° limite sono date dalle Giunte provinciali amministrative.

Spetta altresì alle Giunte provinciali amministrative di autorizzare, in caso di accertate necessità, l'applicazione di eccedenze fino al 400 per cento per i Comuni e al 300 per cento per le provincie sul limite massimo delle sovrimposte fondiarie sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari.

La Giunta provinciale amministrativa può infine, in casi eccezionali, autorizzare fino al limite del 50 per cento delle tariffe massime ulteriori aumenti di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, escluse l'imposta di famiglia e quelle sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, nonchè l'aumento delle tariffe massime dell'imposta di consumo, nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

La Giunta provinciale amministrativa esamina, eccetera, decide sui reclami ed apporta al bilancio le modificazioni necessarie per assicurare il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

I decreti del Ministro dell'interno sono definitivi e contro di essi è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Questo articolo, in sostanza, stabilisce che i Comuni possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad apportare aumenti e applicare le supercontribuzioni quando ci sono particolari situazioni di bilancio od in casi di eccezionali necessità.

Finalmente ricordo anche l'articolo 332, dello stesso testo unico della legge comunale e provinciale, già citata, che tratta dei comuni e delle provincie che non sono in grado di assicurare ai propri bilanci il pareggio economico. Tale articolo dice testualmente: « Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentite le Giunte provinciali amministrative, i bilanci dei Comuni che non possono conseguire il pareggio economico nonostante l'applicazione, oltre alle sovrimposte fino al 3° limite ed alle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, di una eccedenza del 400 per cento sul limite massimo delle sovrimposte fondiarie sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, del 50 per cento eccetera.

Alla stessa Commissione è altresì demandata l'approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili, nonchè l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.

In sede di approvazione di bilancio la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'articolo 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori. Essa può inoltre rivedere le tariffe delle imposte ed i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali.

Può infine autorizzare aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo fino al limite del 50 per cento

sulle massime, nonchè ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio.

Per i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti e non capoluoghi di provincia, le attribuzione della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alle Giunte provinciali amministrative »

Ho voluto ricordare queste norme per porre in evidenza che fino a questo momento è necessaria l'autorizzazione o della Giunta provinciale amministrativa o della Commissione centrale per la finanza locale per applicare certe supercontribuzioni oppure per oltrepassare certi limiti nelle tariffe delle imposte di consumo.

In pratica avviene che i Comuni molte volte deliberano di applicare le imposte di consumo e contemporaneamente deliberano di applicare delle supercontribuzioni o delle eccedenze, e poi chiedono l'approvazione alla Giunta provinciale amministrativa oppure alla Commissione per la finanza locale. Si vuole pertanto stabilire con la presente legge che l'approvazione equivale all'autorizzazione e che non c'è, quindi, bisogno di un'autorizzazione preventiva.

B E R T O L I . Mi voglia scusare il relatore, ma non ho capito bene...

D E L U C A , *relatore*. In sostanza il disegno di legge precisa che l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa o della Commissione centrale per la finanza locale equivale ad una autorizzazione preventiva a stabilire norme per l'aumento di tariffe, di supercontribuzioni, eccetera, sempre che esistano le condizioni eccezionali o lo stato di necessità. Mi sembra che sia una semplificazione abbastanza notevole.

C E N I N I . Non si autorizza prima che sia deliberato. Se la legge prevede che il Comune possa essere autorizzato in determinate condizioni ad applicare delle sovrimposte, il Comune delibera e sottopone le deliberazioni all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

P I O L A . Vi è stata sempre una notevole disparità di interpretazione ed effettivumente il disegno di legge non appare eccessivamente chiaro.

D E L U C A , *relatore*. Confermo quanto ho già detto.

F O R T U N A T I . Per quanto mi riguarda direttamente, ho sempre agito con atti separati; però i Comuni, di solito, operano in modo contestuale nelle due deliberazioni ed è appunto a seguito di ciò che si è obiettato non poter essere la deliberazione immediatamente esecutiva in mancanza dell'autorizzazione. Infatti, nella relazione che accompagna il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati è detto: « Non vi è dubbio che tali aumenti — comunemente denominati " supercontribuzioni " — abbiano la stessa natura fiscale dei tributi sui quali vengono applicati e commisurati, per cui, fra l'altro, è frequentissimo il caso in cui gli Enti impositori, nel deliberare la tariffa delle imposte di consumo, deliberino contestualmente anche le dette supercontribuzioni, sottoponendo tali atti deliberativi all'approvazione dell'autorità di tutela e spesso disponendo, giusta l'articolo 21 del testo unico per la finanza locale, che gli atti stessi abbiano immediata esecutorietà in pendenza dell'approvazione tutoria. È ovvio che una volta intervenuta l'approvazione anzidetta i comuni generalmente facciano senz'altro luogo all'applicazione del tributo vero e proprio e della relativa supercontribuzione, senza adottare quindi, per quest'ultima, altra apposita deliberazione istitutiva. In sostanza, sebbene le citate disposizioni parlino di " approvazione " per le imposte vere e proprie e di " autorizzazione " per le supercontribuzioni, i Comuni e gli stessi organi di tutela, con prassi costante, hanno sempre seguito e seguono la stessa procedura tanto per le prime quanto per le seconde: deliberazione istitutiva

(con l'eventuale clausola di immediata esecutorietà) seguita dall'approvazione dell'organo tutorio, con effetto, naturalmente *ex tunc*. In realtà in questo particolare campo l'autorizzazione non è stata considerata come provvedimento che integra la volontà dell'Ente autarchico, ma come provvedimento che vale a legittimare il prelevamento coattivo. È ancora da sottolineare che la prassi in parola, sebbene seguita, come si è detto, nel modo più ampio dagli Enti locali e dalle autorità statali di controllo non ha, fino a tempi recenti, suscitato critiche od obiezioni di sorta. Ma recentemente è stata sostenuta la tesi che l'istituzione delle supercontribuzioni debba avvenire secondo una procedura diversa da quella innanzi brevemente delineata e cioè: deliberazione del comune con cui si chiede l'autorizzazione ad applicare le supercontribuzioni, autorizzazione, nuova deliberazione con la quale l'Ente locale, avvalendosi della ottenuta autorizzazione, istituisca in concreto le supercontribuzioni. È chiaro che se quest'ultima tesi dovesse affermarsi in sede giudiziaria, gravissime conseguenze ne deriverebbero a carico degli Enti locali ».

P I O L A . Il timore che tali interpretazioni si generalizzino ha appunto fatto sì che gli onorevoli Limoni e altri abbiano presentato il provvedimento in esame, tendente ad apportare uniformità nella interpretazione della legge comunale e provinciale.

D E L U C A , *relatore*. Esatto. In base all'articolo 21 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, i comuni possono dare esecuzione all'applicazione delle tariffe di imposta di consumo anche in pendenza dell'approvazione; in un secondo tempo i comuni, per applicare le supercontribuzioni e le eccedenze, necessitano di autorizzazione o da parte della Giunta provinciale amministrativa o della Commissione centrale della finanza locale. Molti Comuni adottano le deliberazioni e poi chiedono l'approvazione ai suddetti organi di controllo: si è stabilito col disegno di legge in esame che l'approvazione equivale all'autorizzazione preventiva. Questo è tutto.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo non ci sia nulla da aggiungere alla sintetica ma chiara esposizione del relatore.

C E N I N I . Nel primo comma dell'articolo unico è detto « agli effetti della riscossione »; io direi agli effetti dell'applicazione delle imposte, che la riscossione è un secondo tempo, logicamente conseguente.

D E L U C A , *relatore*. La riscossione è comprensiva dell'applicazione, ma non viceversa.

P E C O R A R O , *Sottosgretario di Stato per le finanze*. Anche a mio avviso il testo in esame è esatto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari